

n. 5068/2014 R.G.



Il Tribunale ordinario di Venezia, sezione prima, composto dai Magistrati:

dott. Manuela Farini	Presidente
dott. Martina Casparini	Giudice rel.
dott. Silvia Bianchi	Giudice

nel procedimento ex art.98 l.fall. promosso da
**CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA DI VENEZIA E
PROVINCIA**, rappresentata e difesa come in atti,

FALLIMENTO LA.MO.FER: s.a.s., in persona del curatore dott. A. ...
C. ..., rappresentato e difeso come in atti,

opponente

contro

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo
riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Venezia e Provincia ha proposto opposizione ex art.98 l.fall. avverso l'esclusione dallo stato passivo del fallimento LA.MO.FER. s.a.s. di B. ... C. ... & c. del credito pari ad euro 5.537,00 insinuato a titolo di P. ... in via privilegiata ex art.2751 bis n.1 c.c.. L'opponente, a fronte dell'eccezione di mancanza di legittimazione attiva sollevata dal fallimento opposto, assume che la propria legittimazione deriverebbe dalla circostanza che la stessa risulta legittimata a ricevere le somme versate a titolo di accantonamenti e contributi e ciò al fine di garantire al lavoratore unitarietà ed effettività del pagamento e per

assicurare a sé stessa la temporanea disponibilità delle somme necessarie allo svolgimento delle attività previdenziali ed assistenziali.

Ritiene il Collegio di condividere il rilievo svolto dall'opposto relativamente alla mancanza di legittimazione attiva dell'opponente.

Va in proposito premesso come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, sulla base delle pattuizioni collettive, il rapporto fra la Cassa Edile e il datore di lavoro viene configurato come una delega da parte del datore che risulta formata con l'iscrizione alla Cassa, e senza che tale iscrizione esiga forme particolari, essendo sufficiente, per il principio della libertà delle forme negoziali, anche un comportamento concludente, quale l'invio, da parte dell'impresa, delle denunce nominative dei lavoratori occupati o l'adesione del datore alla disciplina contrattuale dell'istituto (cfr. Cass.civ. n. 13300/2005, n.7050/2011).

Ciò posto se sussiste certamente un rapporto delegatorio tra datore e Cassa Edile per il pagamento in favore del lavoratore per accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e riposi annui (come risulta anche dai contratti collettivi dimessi dall'opponente) sicché certamente sussiste la legittimazione della Cassa Edile all'insinuazione al passivo per i crediti che il lavoratore vanta a tale titolo nei confronti del datore di lavoro, non vi è alcun elemento per sostenere che la Cassa Edile possa proporre l'insinuazione per il credito vantato da un soggetto giuridico del tutto diverso ovvero il fondo previdenziale.

Né è dato rinvenire alcun elemento in tal senso dal doc. 5 depositato dall'opponente unitamente alla costituzione in questa fase e che secondo le allegazioni svolte in memoria conclusiva dal patrocinio dell'opponente costituirebbe prova del riconoscimento da parte del Fondo di previdenza della legittimazione della Cassa per la riscossione, trattandosi di un mero parere espresso dal direttore del Fondo.

Invero i contributi alle forme pensionistiche complementari hanno carattere previdenziale e non rientrano nella retribuzione. I versamenti al fondo sono infatti effettuati dal datore sia quale delegato del lavoratore all'adempimento, sia quale obbligato diretto per la quota parte dallo stesso dovuta in forza delle norme istitutive dei fondi e nel caso di omesso versamento e intervento della procedura concorsuale il lavoratore può



chiedere direttamente al Fondo di integrare i contributi omessi (cfr. art.1 legge n.243/2004). E lo stesso lavoratore, al fine di far valere una eventuale insinuazione per somme dovute a titolo di previdenza complementare, non è direttamente legittimato in quanto tale, proprio perché non è esso stesso creditore rispetto a tale prestazione, ma può solo eventualmente richiedere l'ammissione del credito facendo valere in via surrogatoria la posizione creditoria del Fondo e in ipotesi di sua inerzia.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo il dm 55/2014 in complessivi euro 3.235,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e ca come per legge.

p.q.m.

1) rigetta l'opposizione;

2) condanna l'opponente al pagamento in favore del fallimento opposto alla rifusione delle spese di lite pari ad euro 3.235,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e ca come per legge.

Venezia, 2.12.2015

Il Giudice est.

Dott.ssa Martina Gasparini

Il Presidente

Dott.ssa Manuela Farini

